

ORDINANZA N. 5

CITTÀ DI TORINO
AREA AMBIENTE

LOCALITÀ: Territorio Comunale

data 16 febbraio 2017

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

Visto il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” che all’art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l’autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che:

all’art. 2 prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria; all’art. 3 affida alla Provincia, nell’ambito della definizione dei piani d’azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE e istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente stabilendo i valori limite e/o valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). Vengono altresì stabiliti i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l’ozono e il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5.

Lo stesso decreto, all’art. 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle zone e agglomerati dove i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi.

Vista la DGR n 24-4171 del 7 novembre 2016 che ha approvato il “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog”, che prevede l’adozione, da parte dei comuni con più di 15.000 abitanti e che presentano situazione di criticità per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, di precisi provvedimenti attivabili a seconda dei livelli di inquinamento registrati o attesi. A supporto del Protocollo antismog, ARPA Piemonte giornalmente rappresenterà sinteticamente lo stato di qualità dell’aria relativamente al PM10 e produrrà il “cruscotto” per ciascun comune, con evidenza immediata del raggiungimento delle soglie.

Considerato che in data 10 novembre 2016, la Città Metropolitana di Torino, chiamata a coordinare i comuni dell’area metropolitana, ha convocato i comuni coinvolti, invitandoli ad uniformare le attuali limitazioni con quanto previsto dallo Stralcio di Piano per la mobilità e ad adottare il suddetto protocollo.

Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico a Torino, rilevata da ARPA Piemonte, presenta, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni, particolare criticità per quanto attiene i parametri polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO₂), le cui concentrazioni non

rispettano i valori limite previsti dal sopra citato D.Lgs. 155/2010 e per i quali è stata avviata, in data 16 giugno 2016, dalla Commissione Europea la procedura di infrazione 2014/2147.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc 2016 05325/112) dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Città di Torino ha aderito al “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog” proposto dalla Regione Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 201606424/112) dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Città di Torino ha approvato le misure attuative di cui al Protocollo Operativo sopraccitato.

Preso atto che, dopo circa due mesi di applicazione del protocollo regionale, le concentrazioni di PM10 rilevate a Torino sono rimaste, per la maggior parte del tempo, superiori al valore limite giornaliero per la protezione della salute umana ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14 febbraio 2017 (mecc. 201700117/112) dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Città di Torino ha approvato nuove misure urgenti antismog.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti più restrittivi, rispetto a quelli previsti dal Protocollo Operativo sopraccitato, finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l’articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/1992 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5.

ORDINA

1. nelle giornate di domenica 05/03/2017 e 02/04/2017, il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore su tutto il territorio comunale nella fascia oraria 10.00-18.00.
2. a partire dal 20 febbraio 2017, al raggiungimento delle soglie stabilite dal “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog”, l’adozione delle seguenti **misure emergenziali temporanee**, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi) con i seguenti orari:
 - dalle ore 8.00 alle 19.00 per i veicoli adibiti al **trasporto persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1);
 - dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30-15.00 e 17.00-19.00 nei giorni di sabato e festivi per i veicoli adibiti al **trasporto merci** aventi massa massima non superiore a 3,5 ton utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1).
- 2.1 Al raggiungimento consecutivo per 7 giorni del valore limite giornaliero di PM10 pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (livello “**giallo**”) si dispone il divieto di circolazione dinamica su tutto il territorio comunale per i veicoli privati diesel Euro 3 ed Euro 4 .

- 2.2 Al raggiungimento consecutivo per 3 giorni del doppio del suddetto valore limite giornaliero pari a $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (livello “**arancio**”) si dispone, in aggiunta al provvedimento previsto dal livello precedente:
- il divieto di circolazione dinamica su tutto il territorio comunale per tutti i veicoli privati diesel;
 - limitatamente all’area ZTL, il divieto di circolazione dinamica di tutti i veicoli privati, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto persone dei residenti nell’area stessa (con permesso BLU-residenti o Permesso di sosta in ZTL residenti/dimoranti) purché abilitati a circolare nel resto della città (veicoli a benzina, gpl e metano con omologazione almeno Euro 1). In particolare per i veicoli adibiti al trasporto merci alimentati a benzina e diesel con omologazione precedente all’Euro 1, il divieto di circolazione ha validità dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
- 2.3 Al raggiungimento consecutivo per 3 giorni del triplo del suddetto valore limite giornaliero pari a $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (livello “**rosso cinabro**”) si dispone, in aggiunta ai provvedimenti previsti dai livelli precedenti, il divieto di circolazione dinamica su tutto il territorio comunale per tutti i veicoli privati.
3. a partire 20 febbraio 2017, all’attivazione di uno dei precedenti livelli del cruscotto (livello “giallo”, “arancio” e “rosso cinabro”), l’adozione su tutto il territorio comunale, oltre ai provvedimenti di limitazione del traffico, dei seguenti ulteriori provvedimenti di riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti:
- Riduzione di 2 gradi (o di 2 ore del funzionamento) del riscaldamento degli edifici pubblici, rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. n.74/2013.
 - Divieto di bruciare residui vegetali in campo.
 - Divieto di utilizzo di caminetti aperti, nel caso sia presente un sistema alternativo per il riscaldamento domestico.
 - Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali.
- Anche queste misure sono emergenziali e temporanee e saranno valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi).
4. in assenza di criticità e quindi alla mancata attivazione di uno dei livelli del Protocollo regionale, rimangono in vigore le limitazioni del traffico previste dall’ordinanza n. 6213 del 20/12/2012 (comprese modalità applicative, deroghe ed esenzioni), relativa alle limitazioni del traffico permanenti, così come modificata dall’ordinanza n. 81 del 13/12/2016.

Di seguito **le limitazioni permanenti su tutto il territorio comunale.**

Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:

Trasporto persone

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1):

- alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all’Euro 1;
- alimentati a diesel con omologazioni precedenti all’Euro 3.

È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1.

Trasporto merci

dalle ore 8,30 alle 14.00 e dalle 16,00 alle 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e

per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1):

- alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1;
- alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'Euro 3.

È altresì vietata, negli stessi orari, la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa Euro 1.

Al verificarsi delle condizioni che attivano i provvedimenti di limitazione del traffico emergenziali di cui al precedente punto 2, i suddetti provvedimenti permanenti assumono le stesse caratteristiche delle misure emergenziali, sia come modalità applicative (giornate, orari, ambito di applicazione) sia come deroghe ed esenzioni.

È previsto l'annullamento delle misure emergenziali temporanee e il ritorno alla normalità (solo limitazioni del traffico permanenti dal lunedì al venerdì), su segnalazione di ARPA Piemonte, in caso di osservato rientro nei limiti delle concentrazioni di PM10 rilevate nelle stazioni automatiche o previsione di rientro dovuto a eventi di pioggia, neve, vento forte, ecc.

La Sindaca potrà comunque con proprio atto, sentita ARPA Piemonte, in caso di previsione di rientro dovuto ad eventi di pioggia, neve, vento forte, ecc, o comunque per motivi di interesse pubblico, decretare l'annullamento delle misure emergenziali temporanee ed il ritorno alla normalità (solo limitazioni del traffico permanenti).

Se in un determinato giorno è attiva dai giorni precedenti una soglia del cruscotto, qualora l'analisi dei dati osservati e previsti corrisponda all'attivazione di una soglia cruscotto di livello inferiore a quella esistente ma superiore al limite di legge, permane la soglia già in vigore (ad esempio: nel caso sia attiva una soglia arancio e l'analisi del giorno corrisponda invece alla soglia gialla, permane il livello arancio).

Le soglie attivate si intendono quindi valide fino a quando non si osservi il rientro delle concentrazioni, ovvero inferiore al valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Il livello delle concentrazioni di PM10 e la relativa soglia del cruscotto è visibile all'indirizzo web <http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/cruscotto.pdf> mentre le conseguenti misure emergenziali sono visibili alla pagina web della Città di Torino <http://www.comune.torino.it>

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, avranno validità fino al 15 aprile 2017.

TERRITORIO INTERESSATO

Il territorio del Comune di Torino interessato dai divieti di circolazione emergenziali temporanei, di cui alla presente ordinanza, in particolare ai precedenti punti 1 e 2, è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:

Strada Aeroporto;

corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);

via Ala di Stura (tratto corso Grosseto via Sospello);

via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);

piazza Bengasi;

via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza);

via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio);

corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);

via Felice Casorati;

Strada Cascinette
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
strada Cuornè;
corso Dogliotti;
strada del Drosso;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine);
via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi)
piazza Carlo Giacomini;
corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
lungostura Lazio;
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita;
piazzale Regina Margherita;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
via Richelmy;
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia);
sottopasso Spezia;
via Stampini;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
strada del Villaretto;
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI EMERGENZIALI TEMPORANEE

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
- b) motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- c) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
- d) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
- e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali;
- f) taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- g) veicoli del car sharing;
- h) veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling);
- i) veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;
- j) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- k) veicoli oltre 3,5 ton, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- l) veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

“Motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

- a. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

“Motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e

dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- a. attrezzati con scala;
- b. attrezzati con pompa;
- c. attrezzati con gru;
- d. attrezzati con pedana o cestello elevabile;
- e. attrezzati per mostra pubblicitaria;
- f. attrezzati con spazzatrici;
- g. attrezzati con innaffiatrici;
- h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- i. attrezzati con saldatrici;
- l. attrezzati con scavatrici;
- m. attrezzati con perforatrici;
- n. attrezzati con sega;
- o. attrezzati con gruppo elettrogeno;
- p. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

m) I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

"Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- n) furgoni blindati per trasporto valori;
- o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

"Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinnaffiatrici;
- f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbratrici;
- m) autoambulanze;
- n) autofunebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;
- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autopercoratrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o

foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate dalla Città;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è

interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Nel caso di raggiungimento del livello "arancio", i veicoli di residenti in area ZTL (veicoli con permesso BLU-residenti o permesso sosta con ZTL residenti/dimoranti) potranno circolare anche in area ZTL purché rispondenti ai requisiti per la circolazione nel resto della Città (veicoli a benzina, gpl e metano con omologazione almeno Euro 1).

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, la Giunta Comunale potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

La presente ordinanza modifica in parte l'ordinanza n° 6213 del 20/12/2012, relativa ai provvedimenti di limitazione del traffico permanenti e revoca e sostituisce l'ordinanza n° 81 del 13/12/2016.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

Enrico Bayma

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 6 FEB. 2017 h. 125
Messo